

COMUNE DI PIACENZA

Regolamento del Mercato all'ingrosso dei prodotti agro - alimentari (Legge Regionale 19.1.1998, n. 1)

Predisposto dal Servizio Attività Produttive e Supporto Amministrativo Contabile

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 36 del 9/12/2013 esecutiva ai sensi di legge.

INDICE

Art. 1 – Scopo e definizioni.....	3
Art. 2 – Direttore del Mercato: compiti e funzioni.....	3
Art. 3 – Commissione di Mercato.....	3
Art. 4 – Funzionamento e compiti della commissione di Mercato.....	4
Art. 5 – Gestione.....	4
Art. 6 – Funzionamento interno del mercato.....	4
Art. 7 – Responsabilità.....	4
Art. 8 – Rilevazioni statistiche e dei prezzi.....	5
Art. 9 – Servizi di mercato.....	5
Art. 10 – Costi e proventi della gestione.....	5
Art. 11 – Orari e calendario.....	6
Art. 12 – Venditori ed acquirenti.....	6
Art. 13 – Assegnazione dei posteggi. Durata. Subingresso. Cessazione.....	6
Art. 14 – Aree per produttori agricoli.....	7
Art. 15 – Diniego, sospensione e revoca delle assegnazioni.....	7
Art. 16 – Minimi di attività.....	8
Art. 17 – Merce in vendita.....	8
Art. 18 – Vendite all'asta.....	9
Art. 19 – Vendite per conto.....	9
Art. 20 – Derrate commercializzate tramite la direzione del Mercato.....	9
Art. 21 – Provvedimenti disciplinari e amministrativi.....	9
Art. 22 – Sanzioni amministrative pecuniarie.....	10
Art. 23 – Norma transitoria.....	11
Art. 24 – Entrata in vigore ed abrogazioni.....	11

Art. 1 – Scopo e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 54 D.P.R. 24 luglio 1977 n.ro 616 e L.R. n.ro 1 del 19 gennaio 1998, il funzionamento e l'organizzazione del mercato piacentino per il commercio all'ingrosso dei prodotti agro - alimentari, sia freschi che trasformati o conservati, dei prodotti floricoli, delle piante e delle sementi, e di prodotti del settore non alimentare necessari comunque alla commercializzazione dei prodotti agro-alimentari.

2. Per commercializzazione all'interno del mercato all'ingrosso, si intende quella effettuata dai soggetti indicati al successivo art. 12.

3. Per localizzazione del mercato all'ingrosso, si intende il complesso immobiliare in cui viene svolta l'attività di commercializzazione, intesa come specificato al comma precedente.

L'attività di commercializzazione può essere svolta anche in locali ed aree messi a disposizione da privati in favore del Comune oppure in favore degli operatori commerciali, nel caso in cui si ricorra all'affidamento della gestione del Mercato a terzi come previsto al successivo comma 2 dell'art.2.

4. Per posteggio, si intende lo spazio complessivamente assegnato – all'interno dei locali e delle aree di cui al precedente comma 3 – a ciascun operatore commerciale (vendita, magazzini, celle frigorifere, uffici, spazi comuni, ecc.) per organizzare e svolgere la propria attività di vendita all'ingrosso.

Art. 2 – Direttore del Mercato: compiti e funzioni

1. Al mercato è preposto un Direttore, individuato dal gestore.

2. Nell'ipotesi di gestione diretta del mercato da parte del Comune, al mercato è preposto un dirigente comunale, con funzioni di Direttore, individuato dall'Amministrazione Comunale con gli ordinari provvedimenti sull'impiego della propria dirigenza.

3. Il Direttore è responsabile del regolare funzionamento del mercato e dei servizi, alla cui organizzazione deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente Regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dall'Amministrazione Comunale e alle proposte formulate dalla commissione di mercato nell'ambito della sua competenza.

Art. 3 – Commissione di Mercato.

1. Il gestore costituisce la Commissione di Mercato di cui è Presidente un rappresentante (o suo delegato) del gestore stesso, ed è altresì composta da:

-un rappresentante, e relativo supplente, dei concessionari o assegnatari di posteggio del mercato, designato dagli stessi;

-un rappresentante, e relativo supplente, dei commercianti acquirenti, designato dalle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale;

-un rappresentante, e relativo supplente, dei lavoratori dipendenti dei concessionari;

-un rappresentante, e relativo supplente, designato dalle Associazioni di Categoria della Produzione;

2. La commissione resta in carica sino alla scadenza dell'attuale amministrazione e potrà essere ricostituita dal Gestore entro novanta giorni dalla data di scadenza.

3. La commissione è dichiarata decaduta, dal gestore del mercato, qualora il Presidente dichiari l'impossibilità di regolare svolgimento delle funzioni attribuite (art. 4) alla commissione stessa per intervenuta diserzione della metà dei propri componenti per tre sedute consecutive, con impossibilità di utilmente deliberare gli argomenti posti all'ordine del giorno. In tale ipotesi il gestore ha facoltà di non procedere alla ricostituzione della commissione.

4. Ai lavori della commissione possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, esperti nei problemi da trattare e rappresentanti di altre categorie interessate.

5. Alle sedute della commissione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore del Mercato.

6. I componenti della commissione, così come individuati dal comma 1, non percepiscono gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni della commissione stessa.

Art. 4 – Funzionamento e compiti della commissione di Mercato

1. La commissione di mercato, di cui al precedente art. 3, è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno due suoi componenti.
2. Per la validità delle riunioni della commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
4. La commissione di mercato esprime il proprio parere consultivo sui seguenti argomenti:
 - la sospensione di ogni attività di mercato e chiusura dei magazzini e posteggi nonché la revoca della concessione secondo quanto disposto dai successivi artt. 15 e 21 presente Regolamento;
 - orari del mercato e calendario annuo di apertura;
 - corrispettivi di concessione dei punti vendita;
 - tariffe dei servizi di mercato;
 - modifiche ed integrazioni da apportare al presente Regolamento;
 - istituzione di nuovi servizi di mercato;
 - formula proposte sulle modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature ed ai servizi del mercato, ai fini di assicurare la massima efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario ed esercita ogni altra attribuzione prevista dal presente Regolamento.
5. La commissione viene aggiornata sui contenuti del bilancio preventivo e consuntivo del mercato predisposto dal gestore.

Art. 5 – Gestione.

1. Il Comune di Piacenza provvede di norma direttamente alla gestione del Mercato.
2. La gestione del Mercato, e/o di singoli servizi relativi al mercato, può essere affidata dal gestore a terzi, con prelazione a società cooperative costituite tra gli esercenti dei servizi medesimi.
3. In caso di affidamento a terzi, i capitolati di appalto sono redatti ai sensi della normativa vigente in tema di appalti pubblici di servizi ed alle disposizioni contenute nella Legge Regionale dell'Emilia Romagna n.1 del 19 gennaio 1998.

Art. 6 – Funzionamento interno del mercato

1. Le regole di funzionamento ed ordine interno delle attività mercatali, vengono stabilite con circolari della direzione del mercato che riguardano: circolazione dei veicoli, gestione del punto vendita, materiale riconsegna del posteggio, disciplina alla quale sono assoggettati operatori e loro dipendenti, requisiti sanitari.
2. Alla direzione del mercato compete altresì il rilascio di certificazione per derrate non ammesse alla vendita o deperite.

Art. 7 – Responsabilità

1. Salve e impregiudicate le responsabilità di legge, il gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura, per danni, mancanza o deperimento dei prodotti e cose che dovessero, per qualunque titolo, derivarne agli operatori e ai frequentatori del mercato.
2. Gli operatori ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati alle attrezzature, impianti e locali del mercato.
3. A loro carico possono essere adottati i provvedimenti di cui agli artt.15 e 21 del presente Regolamento.

Art. 8 – Rilevazioni statistiche e dei prezzi

1. Nei mercati debbono essere effettuate rilevazioni statistiche sulle quantità e sui prezzi di vendita dei prodotti contrattati secondo le vigenti disposizioni normative.

2. La rilevazione statistica delle quantità delle merci introdotte, è effettuata sulla base dei dati forniti dagli operatori. Tali dati, devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: indicazione della specie merceologica, della quantità, della provenienza e del destinatario.
3. L'accertamento relativo ai prezzi viene effettuato dalla Direzione del Mercato, mediante il metodo della rilevazione, dell'intervista e/o attraverso specifico sistema informatico.
4. Il prezzo deve essere riferito alla quantità, specie, varietà e qualità dei prodotti. La rilevazione deve quindi basarsi sui prezzi reali praticati riferiti al prodotto al netto di tara.
5. La Direzione del Mercato ha la facoltà di utilizzare per fini statistici gli atti e i documenti attinenti alle vendite.
6. I dati rilevati sono soggetti alla vigente normativa in materia di privacy.
7. I dati globali e le loro eventuali elaborazioni, unitamente ai prezzi rilevati, dovranno essere oggetto, invece, della massima divulgazione.

Art. 9 – Servizi di mercato

1. Il Comune provvede direttamente o affidandoli a terzi, come previsto al precedente art.2, ai seguenti servizi di mercato:
 - a) servizio di pulizia
 - b) servizio di cassa
 - c) servizio di sosta per veicoli e automezzi;
 - d) servizio di ingresso fuori orario, anche limitatamente a determinate fasce orarie ;
2. Attraverso il servizio di Cassa del mercato si provvede:
 - a) all'esazione del ricavo delle vendite effettuate ai sensi degli artt. 14 e 20 del presente Regolamento e rimessa di esso agli aventi diritto;
 - b) all'effettuazione di operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato.
- 3) Agli operatori del mercato è consentito, limitatamente a determinate fasce orarie, di entrare e di uscire dal mercato durante gli orari di chiusura per il completamento delle loro attività e per lo scarico delle merci in arrivo, assumendosi tutti gli oneri relativi; l'orario e le modalità di svolgimento di tale servizio sono stabiliti dal Direttore, sentita la commissione di mercato.

Art. 10 – Costi e proventi della gestione

1. Nell'ipotesi in cui il Mercato venga allocato in locali ed aree messe a disposizione da privati in favore del Comune, costi e spese vengono dallo stesso integralmente recuperati dagli imprenditori commerciali che svolgono la loro attività nel Mercato, e che sottoscrivono apposite convenzioni/contratto ai sensi del successivo art. 13 presente Regolamento, fatta salva la quota parte dei costi comuni.
2. I proventi della gestione sono quelli derivanti: dai corrispettivi per l'assegnazione e per l'occupazione delle aree per i produttori agricoli, così come previsto al successivo art. 14 del presente regolamento, nonché dai canoni di occupazione dei posteggi.
3. Le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in concessione, sono deliberate dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione di mercato, sulla base della disciplina generale delle tariffe di spettanza del Consiglio Comunale.
4. Le tariffe anzidette sono, a cura della direzione del mercato, esposte in un luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel mercato possano prenderne visione.

Art. 11 – Orari e calendario

1. Gli orari del mercato e il calendario annuo di apertura, nonché l'anticipazione e/o il posticipo degli orari stessi per particolari e/o eccezionali circostanze, sono fissati dal Direttore del Mercato sulla base delle esigenze espresse dagli utenti del mercato e vengono affissi all'ingresso del mercato.
2. L'orario riservato ai privati consumatori non dovrà coincidere con quello di massima affluenza delle categorie commerciali.

Art. 12 – Venditori ed acquirenti

1. Gli operatori interessati alle negoziazioni nel Mercato sono quelli individuati dall'art. 10 della L.R.1/1998 che vengono ammessi se possiedono i requisiti previsti e prescritti dall'art. 10 della L.R.1/1998 e dall'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.114 (e successive modifiche ed integrazioni).
2. Il possesso dei predetti requisiti è attestato dall'operatore con autocertificazione, resa nelle forme previste dalla vigente normativa, che il Direttore del Mercato (art. 2) sottopone alle opportune verifiche all'esito delle quali rilascia apposita tessera numerata nella quale sono indicate generalità del titolare e periodo di validità.
3. Per il rilascio della tessera, anche ai familiari coadiuvanti ed al personale dipendente degli operatori, è previsto il pagamento di una somma dovuta a titolo di diritto di segreteria.
4. Avverso il mancato rilascio della tessera è ammessa richiesta motivata di riesame sulla quale si esprime, con provvedimento motivato, il Direttore del Mercato acquisito il parere della Commissione di mercato.
5. Il Direttore del Mercato può autorizzare l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata, e così pure autorizzare, in casi particolari, l'entrata anticipata o posticipata di singoli acquirenti.
6. I consumatori sono ammessi agli acquisti, senza formalità alcuna, esclusivamente nell'orario stabilito con specifico provvedimento organizzativo del Direttore del Mercato.
7. Agli operatori ed ai loro dipendenti è vietato rivendere nel mercato merci acquistate presso altri operatori del medesimo mercato.

Art. 13 – Assegnazione dei posteggi. Durata. Subingresso. Cessazione.

1. Le assegnazioni dei posteggi di mercato hanno medesima durata temporale e possono essere richieste da tutti gli operatori previsti al precedente art. 12, comma 1 del presente regolamento.
2. Gli interessati dovranno presentare domanda nei termini e con le modalità stabiliti dal Direttore del Mercato.
3. Nell'ipotesi in cui il Mercato sia collocato in immobile di proprietà comunale, le assegnazioni saranno disposte in regime di concessione amministrativa e ne seguono la disciplina specifica, anche per ciò che concerne la durata.
4. Nell'ipotesi in cui il mercato sia localizzato in immobile messo a disposizione da privati proprietari in favore del Comune, le assegnazioni saranno disposte con apposite convenzioni/contratto aventi la medesima durata del contratto stipulato tra il proprietario dell'immobile e il Comune di Piacenza.
5. Qualunque sia la modalità di assegnazione dei posteggi di vendita (concessione amministrativa o convenzione/contratto) l'assegnazione stessa viene effettuata dal Direttore del Mercato sulla base della collocazione in graduatoria dei concorrenti.
6. La graduatoria sarà formulata in base ai seguenti criteri:
 - la capacità imprenditoriale del richiedente;
 - l'entità dell'attività svolta, gli impianti di produzione, di lavorazione e conservazione;
 - i mezzi di trasporto, il personale impiegato e il movimento commerciale;
 - la gamma dei prodotti trattati.
7. Il Direttore del Mercato, sentito il parere della Commissione di mercato, stabilisce i punteggi da attribuire ai suddetti criteri.
8. Può essere riconosciuto un punteggio aggiuntivo alle ditte già operanti nel mercato così come alle medesime è riconosciuta prelazione sui singoli posteggi resisi liberi. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato mediante adesione all'avviso che il Comune comunicherà agli altri titolari entro 30 giorni dal rilascio da parte del precedente assegnatario. L'adesione dovrà pervenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avviso.
Qualora si verificano più adesioni, il Comune si riserva di ridefinire le planimetrie dei posteggi in modo da attribuire una porzione del posteggio vacante a ciascuno dei titolari che abbiano espresso la propria adesione con conseguente modificazione dei canoni per l'occupazione dei posteggi. Qualora non venga esercitato il diritto di prelazione, il posteggio rimasto libero verrà assegnato con apposita selezione ad evidenza pubblica, sulla scorta dei criteri di cui ai precedenti comma 6 e

segg. e sentita, sulle richieste pervenute di partecipazione alla selezione, la Commissione di Mercato.

9. La materiale assegnazione dei posteggi viene disposta dal Direttore del Mercato a seguito di scelta effettuata dall'operatore commerciale in base alla graduatoria come sopra formulata.

10. In caso di cessione, per atto tra vivi e/o a causa di morte, dell'azienda commerciale, l'acquirente ha titolo ad esercitare l'attività e ad ottenere in assegnazione il posteggio del dante causa, esclusivamente per il periodo residuale di validità della concessione amministrativa oppure della convenzione/contratto già intestate al dante causa stesso, ed a condizione che possieda i requisiti di cui alla vigente normativa ed al presente regolamento.

11. Il subentrante diventa solidalmente responsabile con il precedente titolare di ogni obbligazione dallo stesso assunta nei confronti del Comune di Piacenza.

12. Al subentrante *mortis causa* è riconosciuto comunque il diritto ad esercitare l'attività di vendita già svolta dal *de cuius* ed è assegnato il termine di un anno, decorrente dalla data del decesso, o quello eventualmente minore corrispondente alla durata residuale delle originarie concessioni amministrative o convenzioni/contratto, per regolarizzare la propria posizione oppure per cessare l'attività e restituire il posteggio oppure per cedere l'azienda ad altro operatore purchè in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa ed al presente regolamento. Anche a tale ultimo operatore si applicano le previsioni di cui ai precedenti comma 10 e 11 del presente articolo.

13. Il Direttore del mercato, sentita la commissione, dispone per l'utilizzazione dei locali e degli immobili, non rientranti tra i servizi di cui all'art.8 e non usufruiti come posteggio o magazzino, purché siano compatibili con le finalità del mercato.

14. Le assegnazioni cessano:

a) alla scadenza del periodo di validità come previsto ai precedenti comma 3 e 4 e in ogni caso con il venir meno per qualsiasi causa del titolo in base al quale il Comune dispone dell'immobile in cui il Mercato è allestito;

b) per la rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione;

c) per il fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario;

d) per scioglimento della società assegnataria;

e) per i casi di cui al successivo art.16.

Art. 14 – Aree per produttori agricoli

1. L'area destinata ai produttori singoli o associati, nonché a produttori e venditori occasionali, è assegnata dal Direttore del Mercato ai richiedenti che dimostrino di appartenere a dette categorie.

2. Le assegnazioni sono valide soltanto per ciascuno anno solare o parte di esso.

3. I corrispettivi per l'assegnazione e l'occupazione delle aree indicate ai comma precedenti, devono essere pagati anticipatamente secondo le tariffe di cui al precedente art. 10 comma 3.

Art. 15 – Diniego, sospensione e revoca delle assegnazioni

1. L'assegnazione dei posteggi è negata, dal Direttore del Mercato, a chi non possiede i requisiti di cui alla vigente normativa ed al presente Regolamento.

2. L'assegnazione è revocata nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti di cui ai succitati articoli;

b) cessione totale o parziale del posteggio a terzi senza preventiva comunicazione alla direzione del mercato

3. Costituiscono motivi di sospensione e di eventuale revoca dell'assegnazione:

a) accertate scorrettezze commerciali;

b) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;

c) accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio in assegnazione;

d) inosservanza di disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente.

4. La sospensione e la revoca sono disposte dal Direttore del Mercato, sentita la commissione di mercato, fatta salva ogni altra azione civile e penale.

Art. 16 – Minimi di attività

1. Il gestore, sentita la commissione di mercato, può fissare criteri per stabilire i minimi di attività annuali con riguardo sia all'andamento del mercato ortofrutticolo nel suo complesso sia ai singoli posteggi assegnati.

2. Con riguardo all'andamento del mercato ortofrutticolo nel suo complesso, qualora il gestore riscontri, a fronte di circostanziato rapporto del Direttore del Mercato, la definitiva cessazione dell'attività d'impresa da parte di una o più delle ditte assegnatarie, e sottoscrittrici di apposite convenzioni/contratto, tali da rappresentare il 40% della superficie destinata alla vendita, dispone la dismissione del mercato ortofrutticolo.

3. Con riguardo all'andamento dei posteggi assegnati, qualora, per due anni consecutivi, si riscontri il mancato raggiungimento del minimo fissato, il direttore del mercato, sentita la commissione di mercato, provvede al trasferimento dell'operatore interessato in uno stand di minori dimensioni e alla contestuale assegnazione dello stand reso libero ad altro operatore che ne faccia richiesta e che abbia i requisiti soggettivi e oggettivi, individuati al precedente art.12 del presente Regolamento, per la migliore utilizzazione dello stand stesso. Il minimo potrà essere ridotto ed anche non produrre effetto qualora eventi di forza maggiore, non predeterminabili, abbiano, obiettivamente, impedito o quanto meno fortemente contenuto l'attività dell'assegnatario.

Art. 17 – Merce in vendita

1. La merce esposta nei posteggi deve essere considerata merce in vendita e quindi soggetta ai controlli stabiliti da leggi e regolamenti.

2. Le vendite avvengono di regola a libera contrattazione.

3. I prodotti devono, di norma, essere venduti per colli interi, a mazzi od a numero, fatta eccezione per tipologie di prodotti, individuati con apposita determinazione del Direttore di Mercato, da vendere sfusi/singolarmente a peso, a mazzi, a numero oppure in vaschette.

4. In tutti i casi, i concessionari di posteggio possono rifiutarsi di vendere quantitativi inferiori al collo.

5. Per la classificazione, la calibrazione, la tolleranza, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli, si applicano le norme comunitarie; per i prodotti non regolamentati dalle predette norme si applicano le disposizioni di commercializzazione comunitarie e statali vigenti.

Art. 18 – Vendite all'asta

1. La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica per lotti di prodotti omogenei, da parte di astatori.

2. Il corrispettivo spettante all'astatore è stabilito dal gestore, sentita la commissione di mercato.

Art. 19 – Vendite per conto

1. Per i commissionari e i mandatari che svolgono la loro attività nel mercato ortofrutticolo è previsto un compenso e una provvigione da stabilire fra le parti secondo le norme del Codice Civile.

2. I commissionari e mandatari debbono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti e documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

Art. 20 – Derrate commercializzate tramite la direzione del Mercato

1. Il Direttore del Mercato provvede, per quanto possibile, mediante l'opera di mandatari o di commissionari, nonché dei terzi affidatari dei servizi di cui al precedente art. 9, alla vendita:

- a) delle derrate pervenute nel mercato all'indirizzo dei commercianti commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione del mittente, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti alla direzione del mercato o irreperibili;
- b) delle derrate che, su indicazione dell'organo sanitario addetto al mercato, esigano di essere sollecitamente utilizzate per evitarne il deterioramento.
2. I commissionari, i mandatari e la cassa di mercato sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dalla direzione del mercato.
3. I predetti operatori debbono versare nello stesso giorno delle vendite alla cassa di mercato, per il successivo inoltro agli aventi diritto, il ricavo netto delle suddette vendite.
4. Gestore e Direttore del mercato non assumono alcuna responsabilità diretta o indiretta, a qualsiasi titolo, verso i produttori, committente o altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

Art. 21 – Provvedimenti disciplinari e amministrativi

1. Le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento di mercato, che non trovino sanzione nel Codice della strada, indipendentemente da ogni diversa azione civile o penale, danno luogo alla sanzione disciplinare ed amministrativa che è così graduata, secondo la gravità dell'infrazione o della recidività:
- a) diffida (verbale o scritta) o sospensione da ogni attività di mercato e/o chiusura dei posteggi, per un periodo massimo di tre giorni di effettivo mercato, disposta dal Direttore del Mercato con provvedimento definitivo;
- b) sospensione da ogni attività di mercato e chiusura dei posteggi per un periodo fino a tre mesi, disposta dal Direttore del Mercato, sentito il parere della commissione di mercato;
- c) revoca dell'assegnazione dei posteggi, disposta dal Direttore del Mercato, sentito il parere della commissione di mercato.
2. Ogni violazione del presente Regolamento di mercato e della legge regionale 19 gennaio 1998, n. 1, sarà punita con le sanzioni amministrative pecuniarie previste all'articolo successivo, accertate e contestate come previsto e prescritto dalla L.689/81.
3. La sanzione pecuniaria non esclude l'assunzione degli altri provvedimenti disciplinari, specificamente previsti dal presente articolo.

Art. 22 – Sanzioni amministrative pecuniarie.

Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente art. 21 sono fissati come sotto indicato:

prescrizioni regolamentari violate	fattispecie violazioni	importi sanzioni pecuniarie
Art.3 (venditori e acquirenti) Comma 5 Comma 8	acquisto di merci sul mercato per la rivendita nel mercato stesso mancato possesso della tessera personale di accesso al mercato o tessera scaduta	Minimo: €50 - massimo di €300 – oblazione in via breve: €50; Minimo: €30 – massimo: €180 – oblazione in via breve: €30.
Art.7 (rilevazioni statistiche e dei prezzi) comma 2 comma 3	non fornire o fornire in modo incompleto, inesatto o incomprensibile i dati necessari alla rilevazione statistica delle quantità delle merci introdotte sul mercato non fornire o fornire in modo inesatto i prezzi di vendita al personale incaricato della rilevazione.	Minimo: €50 - massimo di €300 – oblazione in via breve: €50; Minimo: €50 - massimo di €300 – oblazione in via breve: €50;
Art.7 (rilevazioni)	non fornire atti o documenti	Minimo: €50 - massimo di €300 –

statistiche e dei prezzi) – comma 5	attinenti alle vendite a fini statistici	oblazione in via breve: €50;
Art.8 (servizi di mercato) – c.3	utilizzo del servizio di ingresso fuori orario per finalità non contemplate dal Regolamento o non autorizzate dal direttore	Minimo: €50 - massimo di €300 – oblazione in via breve: €50;
Art.12 (orario e calendario)	acquirente e/o venditore non rispettano l'orario di mercato	Minimo: €50 - massimo di €300 – oblazione in via breve: €50;
Art.20 (vendita per conto) – c. 3	mancanza, anche parziale, di atti o documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei committenti o mandanti, o rifiuto a consegnarli alla Direzione del mercato.	Minimo: €150 – massimo: €900 – oblazione in via breve: €150;
Art.22 (funzionamento interno del mercato)	Inosservanza alle disposizioni contenute nelle circolari della Direzione del Mercato, con particolare riguardo a: 1.modifiche o nuove installazioni del o nel posteggio senza preventiva autorizzazione; 2.occupare spazi diversi da quelli in concessione 3.chiusura del posteggio senza autorizzazione 4.vendere fuori dagli spazi consentiti 5.vendere prodotti in modalità difforme da quella stabilita 6. Inosservanza ad ogni altra disposizione contenuta nelle circolari della Direzione del Mercato	1.Minimo: €150 – massimo: €900 – oblazione in via breve: €150; 2.Minimo: €150 – massimo: €900 – oblazione in via breve: €150; 3.Minimo: €50 - massimo di €300 – oblazione in via breve: €50; 4.Minimo: €150 – massimo: €900 – oblazione in via breve: €150; 5.Minimo: €150 – massimo: €900 – oblazione in via breve: €150; 6.Minimo: €50 - massimo di €300 – oblazione in via breve: €50.

Art. 23 – Norma transitoria

La Commissione di Mercato (art.4) istituita dalla Giunta Comunale con deliberazione nr.177 del 9 luglio 2013 dura in carica sino alla scadenza dell'attuale amministrazione, come peraltro previsto nella citata deliberazione.

Art. 24 – Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati il Regolamento adottato con atto di Consiglio Comunale n.41 del 21 febbraio 2000 e sue modifiche adottate con atti di Consiglio Comunale n.105 del 5 giugno 2000 e n.21 del 26 luglio 2013.